OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Settembre 2026

Settembre 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

La confisca "*diretta*" del denaro nei reati tributari: quando il risparmio di spesa diventa profitto ablabile

Con la sentenza n. 27336 del 21 luglio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione torna sul tema della qualificazione giuridica della confisca del profitto nei reati tributari, all'indomani del revirement delle Sezioni Unite Massini. La pronuncia afferma un principio destinato ad orientare la prassi: la confisca diretta di somme di denaro è ammissibile anche quando il profitto del reato tributario sia costituito da un mero "risparmio di spesa", a condizione che sia dimostrato il nesso di derivazione causale fra la res e l'illecito. La Corte, tuttavia, richiama l'interprete alla necessità di un accertamento rigoroso di tale nesso, individuando nel momento della consumazione del reato il parametro temporale di riferimento e ammettendo la verificabilità della legittimità dell'ablazione in sede di incidente di esecuzione.

1. Il caso e lo svolgimento del processo

La vicenda trae origine da una contestazione mossa nei confronti di un lavoratore autonomo per il delitto di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000. Con riferimento all'anno d'imposta 2013, a fronte di un imponibile accertato pari a 687.272,00 euro, gli elementi attivi sottratti all'imposizione ammontavano a 595.730,00 euro, con un'IRPEF evasa quantificata in 251.210,00 euro, così superandosi entrambe le soglie di punibilità previste dalla norma incriminatrice.

Con sentenza del 23 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando tuttavia la confisca dell'importo corrispondente all'imposta evasa.

Avverso tale statuizione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000: a suo avviso, in assenza di prova del nesso di pertinenzialità fra le somme oggetto di ablazione e il profitto del reato - e in mancanza di qualsivoglia sequestro pregresso sui conti correnti - la misura andava qualificata come confisca per equivalente, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite Massini, secondo il quale la natura fungibile del denaro non è di per sé dirimente per ricondurre la misura alla confisca diretta.

Ne sarebbe conseguita, stante la natura sanzionatoria della confisca di valore, l'inapplicabilità della stessa a fronte di declaratoria di prescrizione, non potendo operare in via retroattiva l'art. 578-bis cod. proc. pen. rispetto a un fatto commesso nel 2014.

2. La decisione della Corte

La Terza Sezione rigetta il ricorso, articolando la propria motivazione secondo un duplice piano d'indagine.

In primo luogo, la Corte affronta la questione dell'ammissibilità, in linea di principio, della confisca diretta di somme di denaro nei delitti tributari, anche laddove il profitto sia rappresentato dal solo "risparmio di spesa".

Muovendo dagli approdi delle Sezioni Unite Massini - che pure ha ammesso la configurabilità della confisca diretta di denaro, subordinandola tuttavia alla prova del nesso di derivazione della res dal reato - il Collegio osserva come la misura ablatoria diretta sia ammissibile ogniqualvolta risulti dimostrato che la somma "derivi" causalmente dall'illecito.

A ciò si aggiunge il rilievo della struttura delle fattispecie incriminatrici tributarie: nelle ipotesi di omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute e di IVA, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto è costituito esclusivamente da un risparmio di spesa, non essendo in alcun modo configurabile un profitto accrescitivo del patrimonio.

Ne discende che escludere la confisca diretta del denaro "risparmiato" priverebbe di effettività la previsione dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, che contempla in via primaria proprio tale forma ablatoria, senza fissare alcuna eccezione.

Sotto il profilo dell'individuazione concreta del profitto, la Corte precisa che il momento rilevante è quello della consumazione del reato, coincidendo il profitto con la somma che, in quel momento, era nella disponibilità del contribuente e che non è stata versata all'Erario nella misura in cui poteva e doveva esserlo; qualora l'ablazione intervenga a distanza di tempo, essa potrà colpire anche i "reimpieghi" di tale somma, purché individuabili attraverso un percorso tracciabile.

Sul piano applicativo, la Corte constata che, nella specie, non è mai stato eseguito alcun sequestro e la somma da sottoporre ad ablazione è stata definita soltanto in termini numerici; la questione della sussistenza in concreto del nesso di derivazione causale potrà pertanto essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, allorché la misura verrà eseguita su beni specificamente individuati.

3. Riflessioni sul principio enunciato

Il principio affermato dalla Terza Sezione presenta una duplice valenza, di consolidamento e insieme di raffinamento del dictum delle Sezioni Unite Massini.

Sul piano del consolidamento, la Corte fuga i dubbi che l'arresto delle Sezioni Unite aveva inevitabilmente alimentato circa la stessa configurabilità della confisca diretta nei reati tributari il cui profitto sia rappresentato da mero risparmio di spesa: la soluzione adottata risulta peraltro in continuità con le pronunce già emesse dalla Corte dopo il deposito delle Sezioni Unite Massini e appare coerente con l'esigenza di non svuotare di significato pratico l'art. 12-bis rispetto a fattispecie che, come si è visto, non conoscono altra forma di profitto.

Sul piano del raffinamento, la sentenza introduce un utile parametro di individuazione temporale e materiale del profitto ablabile: l'ancoraggio al momento consumativo del reato e alla somma allora "disponibile" e non versata segna un criterio più stringente rispetto alla tradizionale identificazione tout court del profitto con l'imposta evasa, restituendo centralità alla verifica del nesso pertinenziale.

È proprio in questa direzione che la pronuncia manifesta la propria maggiore sensibilità garantistica: rimettendo all'incidente di esecuzione l'accertamento in concreto del nesso di derivazione causale sulle somme materialmente aggredite, la Corte scinde nettamente il piano del titolo ablatorio —

legittimamente conservato nonostante la prescrizione — da quello della sua esecuzione, che dovrà passare per una verifica puntuale di pertinenzialità.

Se, dunque, l'ammissibilità in astratto della misura è affermata con nettezza, la sua concreta operatività resta subordinata a una prova rigorosa, in cui la fungibilità del denaro non basta più a giustificare l'automatica qualificazione diretta della confisca.

La scissione fra titolo ed esecuzione rischia di trasferire integralmente sull'esecuzione l'accertamento di presupposti che, in un sistema orientato al principio di legalità della pena, dovrebbero trovare sede nel giudizio di cognizione; e la stessa nozione di "percorso tracciabile" del reimpiego, richiamata dalla Corte, richiederà nelle applicazioni future uno sforzo definitorio ulteriore, per evitare che si finisca per reintrodurre surrettiziamente la confisca per equivalente sotto le spoglie di quella diretta.

* * *

Decreto IA: nuove regole penali e 231, ecco cosa cambia per le imprese dal 30 settembre

Entra in vigore il 30 settembre 2026 il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2026, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 ("**AI Act**") in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Il nuovo reato

La norma punisce chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio – idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni – o misure di sorveglianza umana, laddove da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato.

La norma sanziona altresì chiunque alteri sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio, quando ne derivi un pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o individuale oppure per la sicurezza dello Stato.

La disposizione prevede anche la punibilità per colpa grave delle omissioni previste dal primo comma. È prevista la responsabilità anche dell'utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana.

Quanto alla definizione di "sistema di IA ad alto rischio" il testo di legge rinvia all'art. 6 del Regolamento (UE) 2024/1689 combinato con il relativo Allegato III.

Le novità in materia 231

Viene inserito nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, rubricato "**Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale**", che crea una categoria autonoma di reato-presupposto, distinta da quella sui reati informatici individuata dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001.

Nel dettaglio:

1. Per il delitto di cui al nuovo art. 437-bis c.p. si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote.
2. Per il delitto di cui all'art. 612-quater c.p. relativo all'illecita diffusione di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante Intelligenza Artificiale, (deepfake) si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.
3. In entrambi i casi si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del D.lgs. 231/2001: sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni e finanziamenti; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta invece esclusa l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Impatto pratico per i Modelli 231

Le nuove disposizioni sanzionatorie e la responsabilità degli enti **hanno portata generale** e si applicano a qualsiasi impresa, ente o professionista coinvolto nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio.

Le imprese e i professionisti sono pertanto chiamati a valutare se è necessario procedere all'**aggiornamento del proprio Modello Organizzativo** e d**elle procedure di sorveglianza umana** sui sistemi di IA ad alto rischio, documentando all'interno di tali atti i presidi adottati.

* * *

Infortuni sul lavoro: la sicurezza del lavoratore di una ditta esterna non si delega

Con la sentenza n. 28518 del 2026, la Quarta Sezione penale della Cassazione ribadisce che l'obbligo datoriale di predisporre aree di lavoro sicure si estende ai lavoratori di imprese terze presenti nel luogo di lavoro, e che tale obbligo non viene meno per il solo fatto che l'organo di vigilanza non abbia imposto una specifica prescrizione in tal senso.

Il caso e l'iter processuale

La vicenda ha origine dall'infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una società esterna, incaricato di eseguire prove tecniche presso l'impianto di betonaggio di una società di produzione.

Mentre operava nell'area interessata il lavoratore veniva investito da un mezzo condotto in retromarcia, rimanendo schiacciato tra la struttura metallica dell'impianto e la parte posteriore del veicolo e subendo lesioni gravi.

Il datore di lavoro della società titolare dell'impianto veniva condannato sia in primo, sia in secondo grado per il reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

L'imputato proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo censurava l'affermazione di responsabilità e la sussistenza del nesso causale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio causale su

una mera ipotesi, senza verificare secondo il criterio dell'elevata probabilità logica che la misura omessa avrebbe impedito l'evento, e contestando altresì l'esclusione della corresponsabilità del conducente dell'autobetoniera e della persona offesa; con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Gli obblighi datoriali verso il lavoratore di ditta esterna

La Cassazione partendo dalle argomentazioni dei giudici di merito, secondo cui mancava un'area adeguatamente segnalata dedicata alle operazioni tecniche di controllo, ha chiarito che questo obbligo grava sul Datore di Lavoro committente, titolare dell'impianto.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno precisato che tale obbligo trova fondamento negli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, relativi alle **misure generali di tutela che gravano sul datore di lavoro in relazione a qualsiasi persona presente nel luogo di lavoro**. Rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, lett. e) e g), **il datore di lavoro deve ridurre i rischi alla fonte e limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti: obblighi che tutelano chiunque si confronti con un rischio presente sul luogo di lavoro, a prescindere dal rapporto contrattuale che lo lega all'impresa che gestisce quel luogo, e che si rafforzano quanto più il lavoratore è esterno e dunque distante dalle informazioni, procedure e prassi aziendali**.

L'irrilevanza delle prescrizioni dell'organo di vigilanza sulla colpa specifica

Un profilo di particolare interesse riguarda il rapporto tra le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994 e l'accertamento della colpa specifica in sede penale.

Il ricorrente aveva valorizzato la circostanza che **l'organo di vigilanza, nella procedura di regolarizzazione successiva all'infortunio, non avesse imposto la predisposizione di una specifica area dedicata, ritenendo sufficiente la delimitazione delle aree di transito dei mezzi**.

La Cassazione chiarisce che la procedura ex d.lgs. n. 758 del 1994 persegue finalità ripristinatorie, estintive e deflattive delle contravvenzioni antinfortunistiche e costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale per tali reati, ma non esaurisce la valutazione giudiziale sull'adeguatezza complessiva delle misure prevenzionistiche esigibili nel caso concreto.

I contenuti tecnici della prescrizione e il relativo subprocedimento di ottemperanza non assumono, pertanto, valore vincolante nell'accertamento della colpa specifica in relazione a un reato di evento, né **precludono al giudice penale di accertare l'esigibilità di misure organizzative ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto della procedura amministrativa**.

Il nesso causale tra la regola cautelare violata e l'evento

Quanto al nesso di causalità, la Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, **nei reati colposi da violazione della normativa antinfortunistica, il giudizio controfattuale deve verificare se la condotta doverosa omessa avrebbe impedito l'evento con elevato grado di credibilità razionale, senza che sia richiesta una certezza assoluta dell'efficacia impeditiva della misura cautelare**.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva individuato la regola cautelare violata nell'omessa

predisposizione di una postazione dedicata, protetta e segnalata, ritenendo che tale misura avrebbe evitato l'esposizione del lavoratore al rischio poi concretizzatosi.

La Cassazione conferma che il giudizio di causalità non si fonda su una mera e astratta riduzione del rischio, ma sull'accertamento che l'evento costituisce la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava specificamente a prevenire.

I comportamenti concorrenti del conducente e della persona offesa

La Corte disattende, infine, le censure relative alla condotta del conducente dell'autobetoniera e a quella della persona offesa, ribadendo **il principio secondo cui la possibile responsabilità concorrente di altri soggetti non esclude quella del titolare della posizione di garanzia, quando il rischio concretamente realizzatosi rientri nell'area di rischio governata dalla regola cautelare violata**.

Nel caso in esame, i comportamenti del conducente e della persona offesa **si collocavano comunque nell'ambito delle operazioni lavorative** per le quali entrambi si trovavano presso l'impianto, e non potevano pertanto essere qualificati come eccentrici o abnormi rispetto al rischio che il sistema prevenzionistico avrebbe dovuto governare.

Risvolti pratici per i datori di lavoro

La pronuncia consolida un principio di rilievo operativo per **le imprese che ospitano, a qualsiasi titolo, lavoratori di società terze all'interno dei propri siti produttivi**: **l'obbligo di predisporre aree di lavoro sicure e adeguatamente segregate dai rischi di interferenza con mezzi meccanici grava sul datore di lavoro titolare del sito indipendentemente dal vincolo contrattuale che lo lega al lavoratore infortunato**, e a prescindere dalla qualificazione del rapporto come appalto ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008.

Ne discende, in primo luogo, che **la valutazione dei rischi interferenziali non può limitarsi alla delimitazione delle aree di transito dei mezzi, ma deve estendersi all'individuazione di postazioni dedicate e protette per le attività che comportano la permanenza di lavoratori, anche esterni, in prossimità delle zone di manovra**.

In secondo luogo, l'avvenuta regolarizzazione amministrativa ex d.lgs. n. 758 del 1994, con le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, non costituisce un porto sicuro rispetto all'accertamento della colpa specifica in sede penale: le imprese non possono ritenere esaustive le misure imposte in quella sede, dovendo comunque valutare autonomamente l'adeguatezza complessiva del proprio sistema di prevenzione rispetto ai rischi concretamente esistenti.

In conclusione, la sentenza n. 28518/2026 si inserisce nel consolidato orientamento della Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo che **la tutela prevenzionistica accompagna il lavoratore ovunque questi sia esposto a un rischio riconducibile all'organizzazione del luogo di lavoro**.

* * *

Risparmio illecito nei reati colposi antinfortunistici: confermato il vantaggio 231 per l'ente nel contenimento di costi e nella riduzione dei tempi di lavorazione

Con la sentenza n. 28488 del 27 luglio 2026, la Quarta Sezione penale della Cassazione torna a scrutinare i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi antinfortunistici, ***precisando il contenuto della nozione di «vantaggio»*** *rilevante ex art. 5 D.lgs. n. 231/2001. In un caso di infortunio mortale occorso durante la pulizia della copertura di un capannone industriale, la Corte conferma la responsabilità della società committente valorizzando due profili: l'interesse dell'ente alla conservazione del patrimonio aziendale e* ***il vantaggio, misurato in termini di risparmio di costi e riduzione dei tempi di lavorazione conseguito mediante l'affidamento a un'impresa non qualificata e la rinuncia ai presidi antinfortunistici.***

Il caso e il complesso iter processuale

La vicenda trae origine dall'infortunio mortale di un operaio, dipendente di una ditta di autotrasporti, precipitato dalla copertura di un capannone di proprietà della A.A. S.r.l. mentre eseguiva - senza cinture, imbracature né linee di ancoraggio - la rimozione della cenere lavica accumulatasi sul tetto.

L'intervento era stato affidato dall'amministratore della società committente, in qualità di proprietaria dell'immobile, all'impresa esecutrice la quale risultava priva della qualificazione tecnico-professionale necessaria per lavori in quota.

Nel giudizio di merito venivano tratti a giudizio, per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, l'amministratore della società committente, la responsabile del servizio di prevenzione e protezione della medesima e il titolare della ditta esecutrice, quale datore di lavoro della vittima; la A.A. S.r.l. era contestualmente chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo ex artt. 5 e 25-septies D.lgs. n. 231/2001.

Il Tribunale di Messina ha condannato tutti gli imputati e riconosciuto la responsabilità dell'ente, applicando la sanzione pecuniaria di 250 quote da Euro 300 ciascuna e le sanzioni interdittive minime ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

La Corte d'appello di Messina ha assolto tutti gli imputati e l'ente con formula "perché il fatto non sussiste" mentre la Quarta Sezione della Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado.

Nel primo giudizio di rinvio, il giudice territoriale ha confermato la condanna dell'amministratore e del datore di lavoro esecutore, assolvendo la responsabile del servizio prevenzione per non aver commesso il fatto e ritenendo insussistente l'illecito amministrativo dell'ente, riconoscendo altresì un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.

La Terza Sezione della Cassazione, con sentenza rescindente ha annullato nuovamente la sentenza della Corte d'Appello limitatamente alla posizione dell'ente, censurando la carenza motivazionale sui requisiti dell'interesse e del vantaggio, in particolare quanto alla natura oggettivamente pericolosa della prestazione e al risparmio di spesa e di tempi conseguibile mediante

l'affidamento a una ditta non qualificata e in assenza di misure antinfortunistiche.

La Corte d'appello di Messina, in sede di secondo rinvio ha dichiarato responsabile la A.A. S.r.l. Avverso tale ultima pronuncia la società ha proposto il ricorso oggetto della decisione in commento, articolato in quattro motivi: (i) violazione dell'art. 5, comma 2, per l'asserita assenza di collegamento tra la condotta dell'apicale e l'attività d'impresa; (ii) violazione dell'art. 5, comma 1, per la mancata dimostrazione di un vantaggio concreto; (iii) omessa valorizzazione del concorso di colpa del lavoratore; (iv) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con richiesta di applicazione della diminuente ex art. 12, comma 1, lett. a).

L'interesse e vantaggio inteso come risparmio

La Quarta Sezione, in continuità con il precedente Tremacchi, afferma che "***l'interesse dell'ente va apprezzato ex ante avuto riguardo alla finalizzazione della condotta, mentre il vantaggio assume rilievo quale utilità concretamente conseguita, anche in termini di risparmio di costi o di riduzione dei tempi di esecuzione***".

Sul versante dell'interesse, la Corte respinge la tesi difensiva del mero interesse in capo al legale rappresentante della società committente, rilevando che l'intervento di pulizia era funzionale a prevenire l'ostruzione degli scarichi e le conseguenti infiltrazioni, trattandosi, dunque, di **attività diretta alla conservazione di un bene aziendale riferibile all'ente**.

L'interesse dell'ente, afferma la Corte, ricomprende infatti la salvaguardia del patrimonio societario a prescindere dall'inserimento attuale del bene nel ciclo produttivo.

Sul versante del vantaggio, la Corte disattende l'argomento fondato sulla formale ripartizione degli oneri antinfortunistici, che li avrebbe posti a carico della sola impresa esecutrice.

Muovendo da un rilievo di realtà economica, **la sentenza osserva che l'affidamento a un operatore qualificato e l'esecuzione a regola d'arte avrebbero inciso sul prezzo complessivo dell'appalto e sui tempi di esecuzione, con ricadute economiche dirette sul committente**.

Il vantaggio viene individuato dalla Corte, in termini plurimi e convergenti:

- nel **mancato approntamento di adeguate misure di prevenzione del rischio di caduta dall'alto**;
- nella **scelta di una ditta priva della necessaria qualificazione professionale**, già coinvolta l'anno precedente in un analogo incidente;
- **nell'affidamento con modalità informali, idonee a contenere tempi e costi**.

Da ultimo, la Corte chiarisce che **il concorso di colpa del lavoratore non elide né il nesso eziologico né il collegamento funzionale tra la condotta dell'apicale e l'interesse o vantaggio della Società**: la condotta imprudente della vittima non si collocava fuori dall'area di rischio governata dal garante e può incidere, al più, sulla graduazione sanzionatoria.

Risvolti pratici per gli operatori economici

La pronuncia fornisce un chiaro segnale agli operatori economici: **la responsabilità 231 dell'ente non conosce zone franche di natura contrattuale, e il perimetro del rischio prevenzionistico si estende ben oltre i confini formali dei rapporti datoriali.**

In primo luogo, la sentenza ridimensiona la portata «schermante» dell'affidamento a terzi: il committente che appalti lavori pericolosi non trova nella ripartizione contrattuale degli oneri una barriera efficace contro l'ascrizione della responsabilità ex art. 5.

Ne discende **la centralità della vendor due diligence da intendersi come qualifica dei fornitori, verifica dell'idoneità tecnico-professionale, analisi della congruità economica dell'offerta rispetto agli obblighi antinfortunistici applicabili.**

In secondo luogo, **il Modello 231 deve mappare e presidiare anche i rischi inerenti ad attività di manutenzione occasionale, interventi straordinari e lavorazioni su beni temporaneamente inutilizzati, specie se caratterizzati da elevata pericolosità intrinseca, in quanto l'interesse dell'ente è da intendersi anche come conservazione del patrimonio aziendale nel suo complesso**.

In terzo luogo, assume rilievo la tracciabilità delle scelte gestorie: **procedure, deleghe, verbali di audit e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza devono documentare non solo la singola scelta di affidamento, ma anche il complessivo assetto delle decisioni reiterate nel tempo**, in modo da poter dimostrare l'esistenza di un'effettiva strategia prevenzionistica e non di una prassi tollerata.

In conclusione, la sentenza n. 28488/2026 ribadisce che, nell'architettura del D.lgs. n. 231/2001, **la responsabilità dell'ente non si esaurisce nel controllo del proprio personale ma si estende al governo dell'intero ecosistema di rapporti da cui l'impresa tragga vantaggio economico**.

La progettazione dei Modelli organizzativi deve, di conseguenza, superare la logica del presidio dei soli *«processi sensibili»* in senso stretto per abbracciare una visione integrata del rischio.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino
Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi **Osservatorio 231**

OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it